

**N. 02760/2013 REG.PROV.CAU.
N. 04166/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4166 del 2013, proposto dalla Mistral Associazione Onlus, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Basso, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24

contro

Autorità Portuale del Levante di Bari, Guardia Costiera-Direzione Marittima di Bari-Capitaneria Di Porto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. della Puglia, Sezione III, n. 256/2013

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale del Levante Di Bari e di Guardia Costiera-Direzione Marittima Di Bari-Capitaneria Di Porto;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Lofoco per delega di Basso e l'avvocato dello Stato Fedeli

Considerato che le questioni relative all'applicabilità alle vicende di causa della previsione di cui all'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 194 del 2009 – nonché, più in generale, le questioni relative alla durata della concessione demaniale – meritano un maggiore approfondimento in sede di merito;

Considerato che, invece, appaiono meritevoli di accoglimento i motivi di ricorso con cui si sono censurate le ragioni di reiezione fondate sul mancato, tempestivo versamento di canoni e spese istruttorie;

Considerato che, inoltre, l'esecuzione dell'ordinanza in epigrafe risulta idonea ad arrecare all'appellante un pregiudizio di notevole gravità;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4166/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato in primo

grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)